

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto avvocato Daniele Buffa, nella qualità di difensore di **R. & T. s.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Maria Viscuso, nata a Bagheria in data 6/10/1944, C.F. VSCMRA44R46A546V, con sede in Bagheria (PA), Piazza Vittorio Emanuele n. 23, c.f. e p. iva 05009290825, nel giudizio **R.G. 896/2024** pendente dinanzi alla Sezione Quarta Ter del TAR Lazio – Roma, contro il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** in persona del legale rappresentante *pro tempore* e nei confronti di **Errepi spa**, c.f. 10020780150, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* e **Rete Blu s.p.a.**, c.f. 03922811009, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*

VISTA

l'Ordinanza della Sezione Quarta Ter del TAR Lazio – Roma, n. 477/2024 del 07/02/2024 emessa nel giudizio R.G. 896/2024 con cui è stata accolta la domanda cautelare proposta dalla ricorrente R. & T. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* ed altresì ordinata l'integrazione del contraddittorio nelle forme e nei termini di cui in motivazione della su citata Ordinanza n. 477/2024 (da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta)

CONDIDERATO

- Che la menzionata Ordinanza della Sezione Quarta Ter del TAR Lazio – Roma, n. 477/2024 del 07/02/2024 (giudizio R.G. 896/2024), stante l'elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati "per pubblici proclami" tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- Che la detta ordinanza ha altresì prescritto, tra l'altro, l'obbligo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di copia del ricorso introduttivo e dell'ordinanza n. 477/2024 stessa, oltre che dell'elenco nominativo dei controinteressati;

- Che il detto Ministero resistente è, pertanto, obbligato a conformarsi scrupolosamente a tutte le indicazioni formulate dal TAR Lazio – Roma nella su citata Ordinanza n. 477/2024 del 07/02/2024 ed a **rilasciare alla parte ricorrente apposito attestato** nel quale si confermi la avvenuta pubblicazione, nonché specificato la data in cui detta pubblicazione è avvenuta

CHIEDE

al Ministero delle Imprese e del Made in Italy in persona del legale rappresentante *pro tempore* di provvedere a pubblicare sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy stesso, oltre alla presente richiesta di pubblicazione, l'avviso di notifica per pubblici proclami predisposto dalla ricorrente R. & T. s.r.l., il Ricorso introduttivo del giudizio RG n. 896/2024 dinanzi al TAR Lazio – Roma, l'Ordinanza della Sezione Quarta Ter del TAR Lazio – Roma, n. 477/2024 del 07/02/2024 emessa nel giudizio R.G. 896/2024 e la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2023 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali Divisione IV – emittenza radiotelevisiva, contributi (mimit.AOO_COM. REGISTRO UFFICIALE.I.0220843.14-11-2023) – Allegato A – **elenco nominativo dei controinteressati**.

Si ribadisce, da ultimo, che l'amministrazione resistente **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** in persona del legale rappresentante *pro tempore* deve attenersi all'integrale rispetto di tutte le prescrizioni imposte dalla su citata Ordinanza della Sezione Quarta Ter del TAR Lazio – Roma, n. 477/2024 del 07/02/2024 e che deve rilasciare **alla parte ricorrente apposito attestato** (da inviare presso la casella *pec* del sottoscritto difensore danielebuffa@pecavvpa.it) nel quale si confermi la avvenuta pubblicazione, nonché specificato la data in cui detta pubblicazione è avvenuta, il tutto nel **rispetto dei termini perentori** assegnati con la predetta Ordinanza n. 477/2024 la quale ha statuito che “La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura dell'amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena

l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima".

Palermo, 19.02.2024

Avv. Daniele Buffa